

N. 32/2020 / CIRCOLARE / Prot. 39.20 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
05 febbraio 2020

Alle Aziende associate
del settore Tessile-Abbigliamento

RINNOVATO IL CCNL TESSILE-ABBIGLIAMENTO UNIONTESSILE-CONFAPI

Uniontessile-Confapi e le OO.SS Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, hanno firmato in data 24-01-2020 l'accordo di rinnovo contrattuale 2019-2023 per i settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli.

Il contratto è applicato da circa 5.000 piccole e medie industrie che impiegano complessivamente circa 60.000 lavoratori. Esso avrà una durata quadriennale con decorrenza dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2023 e contiene novità importanti per il rilancio dell'intero comparto come, ad esempio, l'introduzione nei contratti di commessa dell'impegno, per le imprese esecutrici, di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali di riferimento; o il miglioramento delle previsioni in materia di flessibilità, permessi e malattia.

L'accordo prevede un aumento medio di 80 euro, che verrà distribuito su tre "tranches": febbraio 2020, gennaio 2021 e febbraio 2022.

Queste in sintesi le principali novità previste nell'accordo di rinnovo.

Minimi tabellari

Sono previsti nuovi minimi retributivi con decorrenza febbraio 2020, gennaio 2021 e febbraio 2022 (in allegato le tabelle retributive).

Elemento di Garanzia Retributiva

Dal 2021 l'Elemento di Garanzia Retributiva (E.g.r) riconosciuto a favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione aziendale, verrà erogato con la retribuzione di giugno di ogni anno.

Elemento Perequativo

Nelle aziende nelle quali non è presente una contrattazione aziendale per i premi di partecipazione, a decorrere dall'anno 2020 sarà corrisposto a tutti i dipendenti in forza nel mese di erogazione, un elemento retributivo pari a euro 110,00 con la retribuzione di giugno di ogni anno.

Flessibilità

Previo accordo tra le parti stipulato a livello aziendale, è possibile realizzare regimi di orario diversi con superamento dell'orario contrattuale fino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore annue (elevabili fino a 112 ore complessive con accordo sindacale) e attribuzione di corrispondenti riposi compensativi.

Malattia

Superato il periodo di conservazione del posto di lavoro il lavoratore ha diritto, dietro richiesta, ad un periodo di aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio della durata di 12 mesi (per il settore delle calzature), 10 mesi (per i settori penne, occhiali e giocattoli) e di 8 mesi (per i settori tessili e pelli).

Maternità

E' possibile la fruizione dei congedi parentali ad ore, con un preavviso di 2 giorni, per la metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello di inizio del congedo.

Previdenza integrativa

La contribuzione al Fondapi a carico azienda è elevata dello 0,10% dal 01-01-2020.

Soddisfazione per il rinnovo è stata espressa dal Presidente di Uniontessile-Confapi Alberto Russo che ha così commentato: *“Gli imprenditori chiedevano un contratto più snello, ma soprattutto meno oneroso, per conciliare la necessità delle imprese di non introdurre nuovi costi, con quella dei lavoratori di migliorare gli standard di welfare aziendale. Questo accordo ha certamente raggiunto il risultato sperato. Un positivo punto di partenza per nuovi ed ulteriori sviluppi del settore”.*

Allegati: ipotesi di accordo del 24-01-2020; tabella nuovi minimi retributivi.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

